

Nel **trasporto valori** gli obblighi propriamente detti per l'*adeguata verifica* hanno un'attenzione particolare, soprattutto per quanto riguarda gli *obblighi semplificati*. La normativa è stata riformata dal **Dlgs. 90/2017** che ha tolto le fattispecie di qualifica *ex lege come a basso rischio*. Sul punto, il **provvedimento integra la norma primaria** indicando come possibile fattore di *basso rischio* anche lo *status di Intermediario bancario e finanziario e di Intermediario bancario e finanziario comunitario o con sede in un Paese terzo con efficace regime di contrasto al riciclaggio*.

Invece, per quanto riguarda gli obblighi *rafforzati* di adeguata verifica, la **Banca d'Italia** elenca una serie di elementi che devono essere approfonditi dagli *operatori del Settore*. **Si tratta dell'origine e della destinazione delle banconote trattate-**

Per quanto riguarda la **destinazione**, *occorre verificare in fase di adeguata verifica rafforzata se le banconote trattate debbano essere tenute a disposizione del cliente nel caveau dell'operatore, o se debbano invece essere consegnate ad altro operatore od immesse nella giacenza di una banca specifica o indicata di volta in volta dal cliente*. La verifica riguardante l'**origine** ha un rilievo particolare ove il trattamento del contante derivi da *un'occasionale richiesta di soggetti che non svolgono attività di tipo commerciale o che, in ogni caso, giustifichi il possesso del contante*.

Le disposizioni del **provvedimento** entreranno in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica*. Gli Operatori interessati avranno **due mesi** da quella data per conformarsi alle nuove disposizioni regolamentari per quanto riguarda i rapporti continuativi.